

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

**AI SENSI DELL'ART. 60 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017, PER L'ADEGUAMENTO
DELLA SEZIONE DELLA S.P. N. 117 PALMIERA CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI
UNA PIATTAFORMA LOGISTICA NELL'AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE
STRATEGICO ASP2_SS N. 17 MASSA LOMBARDA**

fra

Provincia di Ravenna

Comune di Massa Lombarda

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

e

Viocar S.p.A.

AknoTrading S.r.l.

Proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 60 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Massa Lombarda, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Viocar S.p.A. per l'adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera con contestuale realizzazione di una piattaforma logistica nell'ambito produttivo sovracomunale strategico ASP2_SS n. 17 Massa Lombarda

In data ... alle ore ... presso la sede del ... in via ... a seguito della convocazione effettuata da ... ai soggetti interessati in data ..., ai sensi dell'art. 60 della L.R. 24/2017, si è riunita la Conferenza preliminare ai fini dell'approvazione preliminare dell'oggetto dell'Accordo di Programma (di seguito Accordo) per la realizzazione degli interventi di cui in epigrafe, con la partecipazione dei seguenti soggetti:

- **PROVINCIA RAVENNA** (C.F.: 00356680397), con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, in persona della Presidente ..., nata a ... il ..., in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. ... del ...;
- **COMUNE DI MASSA LOMBARDA** (C.F.: 00202100392) con sede a Massa Lombarda (RA), Piazza Matteotti n. 16, in persona del suo Sindaco in carica, ..., nato ... il ..., in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...;
- **UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA** (C.F.: 022991370399) con sede a Lugo (RA), Piazza dei Martiri n. 1, in persona del Presidente in carica ..., nato ... il ..., in esecuzione della Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. ... del ...;
- **VIOCAR S.P.A.** (C.F.: 01548340403) con sede a Forlimpopoli (FC), Via Duca d'Aosta n. 44, in persona del suo presidente/amministratore delegato in carica ..., nato a ... il ... in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. ... del ... di seguito denominata "proponente" e/o "soggetto attuatore";
- **AKNO Trading S.r.l.** Codice Fiscale 08160310960 - Partita IVA 08160310960, con sede legale in Milano, Viale Emilio Caldara n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al numero REA MI-2006535, capitale sociale € 10.000,00 i.v.a., in persona di sig. Sergio Bocchiola, all'uopo munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale, nella qualità di "promissaria acquirente";

PREMESSO CHE la Legge Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 *“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”* e successive modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2018 (di seguito L.R. 24/2017), ha introdotto un nuovo sistema di pianificazione urbanistica e territoriale e richiamati, in particolare e per quanto qui occorre, gli articoli:

- 59 *“Accordi di Programma”*

- che al comma 1 stabilisce che *“per la definizione e l’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di due o più Comuni o di altri enti pubblici con l’eventuale partecipazione di soggetti privati, il Sindaco, Il Sindaco metropolitano, il Presidente del soggetto di area vasta di cui all’art. 42 comma 2 o il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, intervento o programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma”*

- e 60 *“Accordi di programma in variante ai Piani”*:

- che al comma 1, stabilisce che *“la conclusione di un accordo di programma può comportare variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per conformare le previsioni alle opere, interventi e programmi di intervento approvati. La modifica degli strumenti di pianificazione riguarda esclusivamente la disciplina delle aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento oggetto dell’accordo. Trovano applicazione i limiti di consumo di suolo di cui all’art.6.”;*

- che al comma 10 stabilisce che *“il decreto di approvazione dell’Accordo comporta la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Nel caso in cui il Consiglio comunale abbia espresso l’assenso all’accordo previo rilascio, da parte dello sportello unico dell’edilizia, dell’atto di accertamento di conformità previsto dall’ articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 15 del 2013, le opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell’accordo non sono subordinati a titolo abilitativo edilizio.”;*

RICHIAMATA la disciplina generale degli interventi edilizi privati, ricompresi nell’accordo di programma, come definita dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 *“Semplificazione della disciplina edilizia”*, e successive modifiche (di seguito L.R. 15/2013) ed, in particolare, la disciplina del contributo di costruzione, dovuto per l’attuazione degli interventi edilizi privati, definita con Deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 186 del 20.12.2018 come modificata dalla D.G.R. Emilia-Romagna n. 767/2022, che all’Allegato 2 punto 4.1 dispone che *“Il contributo straordinario (CS) di cui all’art. 30, comma 3, lettera f), della L.R. n. 15/2013 (attuativo dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. n. 380/2001) è dovuto per i nuovi insediamenti ricadenti al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PUG ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017(art. 8, comma 1, lettera a), e comma 4, della L.R. n. 24/2017). Precisando inoltre: 4.4. Nelle more dell’adozione del PUG il CS è applicato anche all’interno del T.U. esclusivamente agli interventi resi ammissibili a seguito di variante urbanistica specifica, o in caso di permessi di costruire in deroga che prevedano maggiori superfici o cambio di destinazione d’uso comportante aumento di CU.”;*

VERIFICATO CHE l'attuazione dell'accordo di programma deve conformarsi ai principi e disposizioni di cui all'art. 2 "*Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione*" della L.R. 24/2017 "oltreché alla Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*" e successive modifiche (di seguito L.R. 18/2016), ed, in particolare, alle norme di cui agli articoli da 27 a 32 relativi alla promozione della regolarità, prevenzione delle infiltrazioni mafiose, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, nel settore dell'edilizia e delle costruzioni a committenza pubblica e privata;

VISTI

- l'atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, con il quale i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con decorrenza dal 01/01/2008;

- la convenzione, firmata l'11 maggio 2011 rep. 148, per il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla programmazione territoriale (urbanistica, edilizia, ambiente, sismica, progettazione di lavori pubblici), conformemente a quanto deliberato con delibera del Consiglio Unione n. 20 del 21/04/2011;

- la pianificazione del territorio del Comune di Massa Lombarda, definita dalla previgente L.R. 20/2000 e s.m.i., come segue:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera di C.C. n. 29 del 21/04/2009 e successive modifiche;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera di C.C. n.30 del 21/05/2012 e successive modifiche;
- Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di C.C. n. 29 del 21/04/2009 e successive varianti;
- Carta unica del territorio (CUT) Tavola e scheda dei vincoli approvata con delibera C.C. n.22 del 26/03/2019 e successive modifiche.

PRESO ATTO CHE al fine di garantire la coerenza con le politiche relative agli insediamenti logistici degli strumenti urbanistici, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con Delibera di Giunta n. 33 del 07/03/2019 ad oggetto "*Aggiornamento e modifica dell'Accordo Quadro Territoriale (AQT) relativo agli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui all'art. A13 L.R. 20/2000, fra la Provincia di Ravenna ed i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000*" e il Comune di Massa Lombarda con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.03.2019 di pari oggetto, si esprimevano, fra l'altro, in merito alla necessità di "*ridefinizione delle limitazioni relative alla logistica di dimensione superiore a 10.000 mq, comprendendo la possibilità di insediamento per tali strutture, anche nelle aree produttive sovracomunali strategiche di Massa Lombarda-Fruges e Conselice-San Patrizio, poste sull'asse recentemente potenziato della S.P. 610 Selice, direttamente collegato al casello di Imola dell'A14*", dandosi atto che con l'approvazione del presente Accordo si approva altresì, per quanto di competenza, la suddetta modifica anche da parte della Provincia.

DATO ATTO CHE l'aggiornamento dell'Accordo Territoriale definisce in via preliminare la volontà del Comune di Massa e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ad assentire un nuovo insediamento di strutture

destinate alla logistica di dimensioni superiore a 10.000 mq nell'Area produttiva sovracomunale strategica di Massa Lombarda, in variante allo strumento urbanistico vigente come previsto dall'art. 60 della L.R. n. 24/2017;

VISTA la nota PG n. 31834 del 15/11/2024, nella quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna precisa che *"In assenza di una pianificazione ancora adeguata ai contenuti della L.R. 24/17, pare comunque doveroso che il consumo di suolo, conseguente a qualsiasi possibile accordo, anche coerente con quanto assunto con Delibera della Giunta Unione n. 33 del 07/03/2019 e poi ratificato da tutti i C.C dei Comuni dell'Unione ("Aggiornamento e modifica dell'accordo quadro territoriale (AQT) relativo agli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale... fra la Provincia di Ravenna ..." e i Comuni dell'Unione), resti confinato alla sola quota spettante al Comune di Massa Lombarda e non eroda, pertanto, quello degli altri Comuni dell'Unione, in modo che questi non abbiano a subire alcun detrimento dalla scelta di pianificazione del Comune anticipata rispetto all'approvazione del PUG."*, dandosi pertanto atto che per il Comune di Massa Lombarda la quota complessiva del consumo di suolo ammissibile, stimata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2017, è pari a mq 102.659;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- l'analisi dell'attuale rete viabilistica presente nel territorio provinciale evidenzia la necessità di una progressiva gerarchizzazione e riordino dei flussi e una condivisa programmazione dei relativi interventi di adeguamento e messa in sicurezza;
- l'adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera, per l'intero tratto che ricade nel Comune di Massa Lombarda e che è compreso tra la S.P. n. 12 Santa Lucia e la S.P. n. 610R Selice Montanara, consente di integrare e rafforzare il corridoio viabilistico della San Vitale smaltendo parte del traffico veicolare che oggi attraversa il centro abitato di Massa Lombarda;
- la prevista realizzazione di un nuovo casello autostradale A14 "Valle del Senio" in località Solarolo potrebbe inoltre comportare una significativa modifica dei flussi del traffico veicolare in attraversamento dei centri abitati di Bagnara e Villa San Martino. L'adeguamento della S.P. 117 Palmiera, velocizzando il collegamento di diversi ambiti della Bassa Romagna con il casello autostradale di Imola, è a tal fine funzionale a creare un'alternativa appetibile e meno impattante per i centri abitati;
- il rafforzamento del corridoio viabilistico realizzato con l'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera, si inserisce, pertanto, all'interno di un programma territoriale strategico di potenziamento e ottimizzazione della viabilità, così come pianificato e programmato nella strumentazione di scala provinciale;

DATO ATTO CHE

- Viocar S.p.A. è soggetto proprietario delle aree e ha presentato alla Provincia di Ravenna gli elaborati tecnici e progettuali finalizzati all'espletamento delle procedure di approvazione del presente Accordo in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, con particolare riferimento a quelli richiesti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali previste per l'insediamento della piattaforma logistica, in ampliamento dell'ambito produttivo strategico ASP2_SS n.17 di Massa Lombarda;

- relativamente all'area di cui sopra, che risulta inserita in un contesto parzialmente urbanizzato, è stata espressa da Viocar S.p.A., con nota PG 10189/2023, la volontà di realizzare una piattaforma logistica di dimensioni significative, allo scopo di verificare la possibile condivisione di un obiettivo programmatico e progettuale e, previa condivisione con le Amministrazioni territorialmente interessate, trasmetteva alla Provincia di Ravenna uno studio preliminare di intervento sotteso a fornire gli elementi fondamentali per una prima valutazione nel merito delle relative previsioni, producendo gli elaborati tecnici e progettuali richiesti dalla normativa vigente finalizzati ad avviare la valutazione dell'interesse pubblico alla conclusione dell'Accordo di programma di che trattasi;

- Viocar S.p.A. ha promesso – alle condizioni tutte di cui al contratto preliminare di compravendita sottoscritto inter partes - di cedere le aree di cui sopra ad Akno Trading Srl, la quale sottoscrive il presente Accordo di programma nella qualità di promissaria acquirente ed avente causa della proprietà;

VERIFICATO CHE

- l'area produttiva sovracomunale di Massa Lombarda così come riconosciuta dal Quadro Conoscitivo "Allegato A – Schede Ambiti Produttivi Sovracomunali" del vigente PTCP è collocata a nord della S.P. n. 117 Palmiera e che il suddetto Ambito è stato già oggetto di Piano Particolareggiato d'Iniziativa Pubblica denominato (PPIP) "Selice" approvato con D.C.C. n. 28 del 16.04.2003 che indicava 12 macro lotti da attuarsi attraverso successivi stralci mediante approvazione di specifico Piano Particolareggiato convenzionato;

- l'area interessata dal nuovo insediamento logistico in ampliamento all'area produttiva ASP2_SS n. 17 rientrava nel Piano Particolareggiato d'Iniziativa Pubblica denominato (PPIP) "Selice" approvato con D.C.C. n. 28 del 16.04.2003 ed in particolare occupava il macrolotto individuato con il numero 1, che non è stato oggetto di convenzionamento nei termini; per gli stralci attuativi del PPIP "Selice" non convenzionati nei termini sopracitati, essendosi conclusa la fase transitoria di cui alla L.R. 24/2017, le previsioni contenute nello stesso strumento attuativo hanno perso la loro efficacia;

CONSTATATO CHE

- il Comune di Massa Lombarda ha espresso l'interesse alla realizzazione della proposta piattaforma logistica da sviluppare in ampliamento e sviluppo dell'area industriale collocata ad ovest del proprio territorio ed attualmente individuata nel vigente PSC come "ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale strategico ASP2_SS n. 17";

- l'analisi dello sviluppo dell'ambito strategico, compiuta alla luce della proposta piattaforma logistica, ha reso maggiormente evidente l'esigenza e l'interesse pubblico all'adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera;

- il soggetto proponente l'attuazione della piattaforma logistica in ampliamento all'area produttiva ASP2_SS n. 17, si impegna ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione necessarie e, alla luce dei recenti eventi alluvionali, a contribuire al completamento della infrastruttura di laminazione per il corretto smaltimento delle acque meteoriche dell'ambito produttivo di cui entra a far parte;

- lo stesso soggetto, con nota P.G. n. 19311 del 02/07/2024, si impegna inoltre *"a contribuire fino alla concorrenza dell'importo di € 1.500.000 IVA compresa, al pagamento dei lavori per realizzare l'adeguamento della S.P. 117 Palmiera oltre agli oneri e contributi straordinari ..."*;

CONSIDERATO CHE

- gli artt. 59 e 60 della L.R. 24/2017 stabiliscono che la conclusione degli Accordi di Programma può essere promossa, anche in variante agli strumenti di pianificazione, per la realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più comuni o di altri enti pubblici con l'eventuale partecipazione di soggetti privati;
- la legislazione regionale ha esteso la possibilità di ricorrere a procedure speciali (quale quella dell'Accordo di Programma) per facilitare la realizzazione di progetti privati, nell'ormai consolidata consapevolezza (sostanziale e giuridica) che lo sviluppo di attività economiche di eccellenza *"... costituisca già di per sé un interesse pubblico in senso stretto, per le numerose e positive ricadute che genera per i territori e le comunità locali ..."* (cfr. Circolare RER del 13/05/2015);
- il progetto contemplato nell'Accordo di Programma della sezione della S.P. n. 117 Palmiera riveste rilevante interesse pubblico in termini di:
 - utilizzo della S.P. n. 117 Palmiera come collegamento tra le attuali strade S.P. n. 12 Santa Lucia nel Comune di Massa Lombarda e la S.P. n. 610R Selice Montanara, quale strumento di snellimento dell'attuale traffico pesante in direzione Bologna/Ravenna e Ravenna/Bologna e conseguente riduzione del traffico pesante sull'attuale viabilità di collegamento Ravenna-Bologna S.P. n. 253 San Vitale all'interno del centro abitato del Comune di Massa Lombarda;
 - miglioramento del collegamento dell'ambito produttivo sovracomunale strategico ASP2_SS n. 17 Massa Lombarda con la rete infrastrutturale e le principali polarità portuali, logistiche e produttive della Provincia di Ravenna;
 - attrattività per l'intero territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna attraverso il miglioramento dei collegamenti viari e realizzazione di una piattaforma logistica in stretta connessione con l'accesso autostradale di Imola e con l'ampia area produttiva imolese;
 - dandosi atto che l'adeguamento della viabilità provinciale potrà altresì incrementare la funzionalità dell'ambito produttivo di Massa Lombarda e suo riconoscimento di una vocazione logistica;

VALUTATO CHE

- alle finalità di cui sopra, l'approvazione dell'Accordo di Programma comporta, ai sensi del comma 10 dell'art. 60 della L.R. 24/2017, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel presente Accordo;
- la proposta di Accordo di programma è corredata della relazione di VALSAT sulla base di quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. 24/2017 e sono acquisite le prescrizioni formulate dai soggetti ambientalmente competenti, al fine garantirne la sostenibilità;
- sul progetto delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali previste per la realizzazione della nuova area a destinazione logistica si è espresso preliminarmente il Consiglio Comunale di Massa Lombarda con parere favorevole giusta deliberazione n. ... del ..., approvando altresì lo schema di convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

- la Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della L.R. 24/2017, ha promosso la conclusione di Accordo di Programma in oggetto, secondo la procedura urbanistica dell'accordo di programma in variante di cui all'art. 60 della L.R. 24/2017, che ha registrato le seguenti fasi procedurali:
- con nota P.G. n. ... del ... la Presidente della Provincia di Ravenna ha trasmesso ai soggetti partecipanti l'accordo la documentazione relativa alla proposta di Accordo di Programma per l'adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera e realizzazione della nuova piattaforma logistica nell'ambito produttivo sovracomunale strategico n. 17 Massa Lombarda e ha indetto a tal fine la prima seduta della Conferenza preliminare convocata per il giorno .../.../2025 , al fine di acquisire i pareri richiesti dalla normativa vigente;
- in data .../.../2025 si è aperta la conferenza preliminare, a cui sono stati invitati a partecipare anche gli enti e gli organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso comunque denominati richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell'accordo;
- in data .../.../.... si è svolta la seconda seduta della Conferenza preliminare, in cui sono state presentate le integrazioni e modifiche agli elaborati, in relazione ai pareri espressi dai soggetti partecipanti;
- nel corso dello svolgimento della Conferenza preliminare si è accertata l'esistenza delle condizioni di procedibilità dell'Accordo di programma;
- sull'accordo è stata espressa determinazione favorevole all'assenso preliminare richiesto ai sensi dal comma 3 dell'art. 60 della L.R. 24/2017 con delibera del Consiglio comunale di Massa Lombarda n. ... del ..., con delibera del Consiglio provinciale n. ... del ..., e con delibera del Consiglio dell'Unione della Bassa Romagna n. ... del ...;
- in data .../.../.... si è tenuta la seduta della Conferenza per l'espressione dell'assenso preliminare, in cui si è verificata l'esistenza di un consenso unanime delle amministrazioni interessate e dei soggetti coinvolti in ordine alla proposta di Accordo di Programma, (eventuale) vincolato alle determinazioni allegate al verbale della seduta esaminate ed assolute tramite la modifica e l'integrazione del testo del presente accordo e/o dei relativi allegati;
- ai fini del successivo deposito, la Provincia di Ravenna ha trasmesso al Comune di Massa Lombarda e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data .../.../.... con PG ... l'accordo e/o relativi elaborati;
- la proposta di accordo e/o dei relativi allegati è stata depositata per 60 giorni presso la sede della Provincia di Ravenna a far data dal .../.../.... del Comune di Massa Lombarda a far data dal .../.../.... e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a far data dal .../.../...., e che di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data .../.../.... e sul sito della Provincia di Ravenna al seguente indirizzo ...;
- nei termini di legge di deposito sono state presentate n. ... osservazioni / non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'art. 60, comma 6 della L.R. 24/2017;
- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 60, comma 6 della L.R. 24/2017, la Presidente ha convocato, ai sensi del comma 7 dell'art. 60 della L.R. 24/2017 tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti per la Conferenza conclusiva dell'Accordo di programma,

nella quale le osservazioni presentate sono state controdedotte, provvedendo, in caso di accoglimento, a modifiche e/o integrazioni del testo del presente Accordo e/o degli allegati;

- i soggetti partecipanti in conferenza conclusiva hanno confermato/modificato/ecc., i pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati già espressi in sede di Conferenza Preliminare sulla base degli elaborati integrati a seguito della conclusione della fase preliminare;

- la Presidente della Provincia, a seguito della decisione della conferenza conclusiva provvederà con l'emanazione del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma e dei suoi allegati tecnici, che sarà oggetto di pubblicazione sul sito INTERNET e sul BURERT e sottoscrizione ai sensi di legge;

- il decreto di approvazione della Presidente della Provincia, corredato dalla copia integrale dell'accordo di programma, è pubblicato sul sito web della Provincia di Ravenna, anche ai fini di quanto disciplinato al comma 6, dell'art. 18, della L.R. 24/2017, ed è depositato presso la sede dei soggetti pubblici partecipanti, per la libera consultazione del pubblico.

- un avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell'atto, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 9 della L.R. 24/2017.

PER QUANTO SOPRA ED ANTEPOSTO CHE il decreto della Presidente di approvazione dell'Accordo di Programma, comporta variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Massa Lombarda, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso a condizione che alla medesima data, ai sensi dell' articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web della Provincia promotore dell'accordo di programma;

Le parti interessate, come in questa sede rappresentate, a conclusione delle procedure previste dalla L.R. 24/2017 convergono e sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito "Accordo") e si devono intendere quindi integralmente riportati. L'Accordo è concluso ed approvato secondo le procedure previste dall'art. 60 della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, in quanto comporta variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Articolo 2. Oggetto dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo di Programma è stipulato ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 24/2017 ed è finalizzato alla realizzazione dell'adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera. Prevede, altresì, la contestuale realizzazione di polo logistico nell'ambito produttivo sovracomunale strategico n. 17 Massa Lombarda e produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Massa Lombarda nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all'Accordo medesimo.

2. L'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste e comporta, ai sensi del comma 10 dell'art. 60 della L.R. n. 24/2017, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'eventuale esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra sarà curato direttamente dalla Provincia di Ravenna e/o da altri enti eventualmente competenti nel rispetto dei disposti del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che la definizione e l'approvazione dell'Accordo di Programma sono intervenute secondo l'iter procedimentale previsto dall'art. 60 della L.R. n. 24/2017 e che sono state oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale.

4. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto di adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera nel territorio del Comune di Massa Lombarda, finalizzato a migliorare il collegamento tra le attuali strade provinciali S.P. n. 12 S. Lucia e S.P. n. 610 R Selice Montanara. Dette opere saranno effettuate con intervento pubblico della Provincia di Ravenna, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, ovvero secondo la legislazione vigente alla data di effettuazione degli interventi, con oneri e spese a carico del soggetto proponente o avente causa e con risorse a valere sul contributo straordinario dovuto al Comune di Massa Lombarda.

5. Contestualmente, è previsto l'ampliamento dell'ambito produttivo sovracomunale ASP2_SS n. 17 di Massa Lombarda per la realizzazione di una piattaforma logistica e annesse e connesse opere di urbanizzazione primaria del comparto, come previsto in Convenzione da sottoscrivere fra soggetto proponente e/o attuatore o avente causa e il Comune di Massa Lombarda.

Articolo 3. Finalità di interesse pubblico

1. L'analisi dell'attuale rete viabilistica presente nel territorio provinciale evidenzia la necessità di una progressiva gerarchizzazione e riordino dei flussi e una condivisa programmazione dei relativi interventi di adeguamento e messa in sicurezza. L'adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera, per l'intero tratto che ricade nel Comune di Massa Lombarda e che è compreso tra la S.P. n. 12 Santa Lucia e la S.P. n. 610R Selice Montanara, consente di integrare e rafforzare il corridoio viabilistico della San Vitale smaltendo parte del traffico veicolare che oggi attraversa il centro abitato di Massa Lombarda.

2. La prevista realizzazione di un nuovo casello autostradale A14 "Valle del Senio" in località Solarolo potrebbe inoltre comportare una significativa modifica dei flussi del traffico veicolare in attraversamento dei centri abitati di Bagnara e Villa San Martino. L'adeguamento della S.P. 117 Palmiera, velocizzando il collegamento di diversi ambiti della Bassa Romagna con il casello autostradale di Imola, è a tal fine funzionale a creare un'alternativa appetibile e meno impattante per i centri abitati.

3. Il rafforzamento del corridoio viabilistico realizzato con l'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera, si inserisce, pertanto, all'interno di un programma territoriale strategico di potenziamento e ottimizzazione della viabilità, così come pianificato e programmato nella strumentazione di scala provinciale.

4. Il progetto di adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera contemplato nell'Accordo di Programma riveste rilevante interesse pubblico negli impatti e benefici attesi in termini di:

- utilizzo della S.P. n. 117 Palmiera come collegamento tra le attuali strade S.P. n. 12 S. Lucia nel Comune di Massa Lombarda e la S.P. n. 610R Selice Montanara, quale strumento di snellimento dell'attuale traffico pesante in direzione Bologna/Ravenna e Ravenna/Bologna e conseguente riduzione del traffico pesante sull'attuale viabilità di collegamento Ravenna-Bologna (S.P. 253 San Vitale) all'interno del centro abitato del Comune di Massa Lombarda;
- miglioramento del collegamento dell'ambito produttivo sovracomunale strategico ASP2_SS n. 17 Massa Lombarda con la rete infrastrutturale e le principali polarità portuali, logistiche e produttive della Provincia di Ravenna;
- attrattività per l'intero territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna attraverso il miglioramento dei collegamenti viari e realizzazione di una piattaforma logistica in stretta connessione con l'accesso autostradale di Imola e con l'ampia area produttiva imolese;
- limitati impatti ambientali dell'intervento di adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera;
- opportunità di incremento della funzionalità dell'ambito produttivo sovracomunale ASP2_SS n. 17 di Massa Lombarda e suo riconoscimento di una vocazione logistica.

Articolo 4. Principali caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo si articolano come segue:

- i.* adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera in Comune di Massa Lombarda;

- ii. opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali nell'ambito produttivo strategico ASP2_SS n.17 Massa Lombarda con realizzazione di piattaforma logistica.

(i) Adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera

1. Il progetto riguarda l'adeguamento della piattaforma stradale della S.P. n. 117 Palmiera di categoria "F" in Comune di Massa Lombarda per l'intera lunghezza della strada, pari a circa 3.935 metri e precisamente dall'intersezione con la S.P. n. 610R Selice-Montanara fino all'intersezione con la S.P. n. 12 Santa Lucia, prevedendosi l'ampliamento della carreggiata stradale dagli attuali m 4 circa a m 7, comprensiva delle due banchine pari a m 0,5 ciascuna, al fine di conformare la strada alle caratteristiche contenute nel D.M. del 05/11/2001 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*".
2. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione S.P. n. 94 Canalvecchio è prevista la realizzazione di una rotonda compatta circolare di diametro 30 metri.
3. Le aree interessate dall'adeguamento della viabilità di cui al presente Accordo sono definite nel Piano Particolare di Esproprio, che identifica i mappali oggetto della trattazione. Per tale tracciato il presente Accordo istituisce il vincolo preordinato all'esproprio.

(ii) Opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali nell'ambito produttivo strategico ASP2_SS n.17 Massa Lombarda con realizzazione di piattaforma logistica

1. L'urbanizzazione dell'area destinata alla realizzazione della piattaforma logistica prevede modifiche al tratto stradale in continuità con quanto esistente e la realizzazione di una nuova strada di distribuzione interna, l'infrastrutturazione dell'area e collegamento alle reti esistenti, ampliamento/adeguamento della vasca di laminazione già presente nell'ambito produttivo strategico ASP2_SS n.17 nonché la realizzazione delle relative dotazioni territoriali destinato ad ospitare l'attività logistica, come meglio disciplinato nella Convenzione.
- Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di C.C. n.29 del 21/04/2009 e successive varianti;
 - Carta unica del territorio (CUT) Tavola e scheda dei vincoli approvata con delibera C.C. n.22 del 26/03/2019 e successive modifiche.

Articolo 5. Variante agli strumenti urbanistici comunali

1. Nel Comune di Massa Lombarda, nelle more dell'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG), sono vigenti il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) e la Tavola dei Vincoli (CUT) approvati ai sensi della L.R.20/2000.
2. L'approvazione del presente Accordo costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Massa Lombarda nei termini di seguito illustrati.
3. La variante normativa consiste:
 - nella modifica del comma 4 dell'art. 5.7 delle Norme del Piano Strutturale Comunale (PSC) come segue:

“4. Destinazioni d’uso. Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni ammesse sono specificate nel POC e nei PUA fra quelle produttive manifatturiere, di servizio e terziarie, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:

... omissis ...

- non sono ammesse le attività logistiche di media e grande dimensione, salvo che nell’ambito produttivo sovracomunale “strategico” presso il Centro Merci e nell’ambito sovracomunale n. 17 Massa Lombarda;”*

- e nella modifica dell’art. 4.8.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come segue:

“Art. 4.8.2 – Disposizioni per aree Art.8 D.P.R. 160/2010, e Art.A-14 Bis L.R. 20/2000 e dell’Art.60 della LR24/2017

1. Nella Tav. 1 del RUE sono perimetrate con specifica grafia le aree del territorio alle quali si applicano disposizioni normative speciali ovvero particolari condizioni nel rispetto dei limiti e del contenuto del progetto approvato dalla Conferenza di Servizi in variante agli strumenti urbanistici vigenti per l’applicazione dell’Art.8 del D.P.R. 160/2010, e dell’Art.A-14 Bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell’Art.60 della L.R. n. 24/2017. Le norme del presente articolo derogano, per quanto occorra, agli articoli precedenti del presente Titolo IV.

... omissis ...

10. Per il Comune di Massa Lombarda

Art. 60 LR 24/2017 – Area “logistica Viocar/Akno”, sita in via ... angolo via Trebeghino (Tav. 1MA3) progetto per l’urbanizzazione dell’area di intervento e la costruzione di fabbricato destinato ad attività logistica approvato con “Accordo di programma ai sensi dell’art. 60 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Massa Lombarda, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Viocar S.p.A. per l’adeguamento della sezione della S.P. n. 117 Palmiera con contestuale realizzazione di una piattaforma logistica nell’ambito produttivo sovracomunale strategico ASP2_SS n. 17 Massa Lombarda” , di cui al decreto di approvazione della Presidente della Provincia n. ... del .../2026 e sottoposto agli obblighi del medesimo Accordo e della Convenzione urbanistica ad esso allegata ed approvata con delibera CC n. ... del ... /2026.”;

5. La Variante incide sulla cartografia:

- del Piano Strutturale Comunale (PSC):

- alla TAVOLA 4 MA2 con il recepimento delle trasformazioni urbanistiche, territoriali e infrastrutturali connesse all’attuazione dell’Accordo di Programma
- alle TAVOLE 1 MA e 2 MA in aggiornamento cartografico conseguente alle modifiche introdotte dalla variante alla TAVOLA 4 MA2;

- del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE):

- alla TAVOLA 1 MA3 con l’individuazione dell’area oggetto di Accordo di Programma mediante apposita simbologia riferita alla variante urbanistica ai sensi dell’art. 60 della LR 24/2017 e

recepimento delle relative trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali connesse all'attuazione dell'Accordo di Programma;

- alla Legenda del RUE con l'inserimento di apposita simbologia identificativa delle aree interessate da procedimenti di variante ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017 (art. 4.8.2 delle NTA del RUE);

- del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) con l'adeguamento della classificazione acustica delle aree interessate dall'Accordo di Programma in coerenza con le previsioni urbanistiche e infrastrutturali introdotte dalla variante;

- della Tavola dei Vincoli (CUT) con l'aggiornamento in recepimento delle modifiche introdotte dagli strumenti urbanistici oggetto dell'Accordo di Programma.

Articolo 6. Impegni dei soggetti proponenti e/o attuatori

1. Il soggetto proponente e/o attuatore o aventi causa si impegnano, ciascuno per quanto di spettanza e competenza, sulla scorta degli accordi interni intervenuti inter partes, a:

- realizzare, a propria cura e spese, le infrastrutture per l'urbanizzazione al servizio della nuova piattaforma logistica, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo, come da schema di convenzione contenuto negli allegati al presente Accordo, provvedendo al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali ed ecologiche ed ambientali, individuate negli elaborati di progetto;
- finanziare, ad interesse pubblico del territorio, l'opera di adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera, come meglio descritta agli artt. 4 e 8 del presente Accordo;
- provvedere al pagamento secondo le tempistiche contrattuali degli stati di avanzamento lavori dell'opera stradale così come certificati dalla Direzione Lavori, avvalendosi anche del contributo straordinario, così come consentito e autorizzato dal Comune di Massa Lombarda, secondo quanto dovuto sulla base di quanto definito dalla DAL Emilia-Romagna n. 186/2018 vigente e calcolato sulla valorizzazione fondiaria dell'area di intervento;
- farsi carico dell'eventuale quota di incremento dell'opera così come previsto al successivo art. 8;
- rispettare le prescrizioni e applicare gli indirizzi contenuti negli elaborati di progetto nonché di tutte le prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento di redazione/approvazione/attuazione dell'Accordo;
- rilasciare alla Provincia di Ravenna, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di programma, idonea fidejussione relativa all'importo dell'opera pubblica di adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera, come meglio specificato al successivo art. 10;
- non modificare gli impegni assunti con l'Accordo stesso e comunque non assumere atti e/o comportamenti che possano ostacolare lo sviluppo dell'Accordo;

- trasferire tutti gli impegni di cui al presente Accordo di programma, nessuno escluso, in capo ad eventuali successivi aventi causa, a qualsiasi titolo.

Articolo 7. Impegni dei soggetti istituzionali

1. La Provincia di Ravenna, il Comune di Massa Lombarda e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si impegnano a non modificare gli impegni assunti con l'Accordo stesso e comunque a non assumere atti e/o comportamenti che possano ostacolarne lo sviluppo.

2. La Provincia di Ravenna si impegna a:

- elaborare il progetto esecutivo, affidare i lavori e curarne la direzione per la realizzazione dell'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera in Comune di Massa Lombarda secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, ovvero secondo la legislazione vigente alla data di effettuazione degli interventi;
- curare le relative procedure espropriative, con costi e oneri a carico del soggetto proponente o avente causa, per la realizzazione dell'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. 37/2002;
- farsi carico dell'eventuale quota di incremento dell'opera così come previsto al successivo art. 8.

3. Il Comune di Massa Lombarda si impegna a:

- cedere alla Provincia di Ravenna le aree di proprietà poste in fregio alla S.P. n. 117 Palmiera, necessarie alla realizzazione dell'adeguamento della viabilità provinciale, così annessi al patrimonio provinciale;
- sovrintendere i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del nuovo insediamento in conformità a quanto stabilito in Convenzione;
- effettuare le attività di collaudo dei lavori relativi all'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero secondo la legislazione vigente alla data di effettuazione degli interventi, con costi e oneri a carico del soggetto proponente o avente causa;
- mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera pubblica il contributo straordinario dovuto dal soggetto attuatore e/o proponente o avente causa;
- farsi carico dell'eventuale quota di incremento dell'opera così come previsto al successivo art. 8;

4. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si impegna a:

- aggiornare la strumentazione urbanistica di competenza in riferimento a quanto meglio individuato all'art. 5;
- attestare l'efficacia della SCEA (Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità) degli edifici adibiti all'attività logistica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, che risulterà efficace

solo quando sia le opere di urbanizzazione dell'area che l'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera siano state completate e collaudate.

Art. 8. Risorse finanziarie e ripartizione oneri

1. Le spese relative all'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera, comprensive degli oneri per le procedure espropriative e degli indennizzi, a carico del soggetto proponente e/o attuatore o avente causa, sono stimate in complessivi € 2.500.000,00, di cui al Quadro economico-finanziario, contenuto negli allegati al presente Accordo.

2. In relazione all'eventuale incremento dei costi dell'opera di adeguamento della sezione di cui al della S.P. 117 Palmiera di cui al Quadro economico-finanziario dell'opera, rispetto a quanto definito al momento dell'affidamento dei lavori, gli oneri sono ripartiti come segue:

- fino al 10% di incremento, i relativi costi sono sostenuti interamente dal soggetto proponente e/o attuatore o avente causa;
- dal 10% al 15% di incremento, i relativi costi sono a carico del Comune di Massa Lombarda;
- dal 15% al 20% di incremento, i relativi costi sono a carico della Provincia di Ravenna,
- oltre il 20%, il Comune di Massa Lombarda e la Provincia di Ravenna, a proprio insindacabile giudizio e decisione, potranno, in alternativa alla revisione dell'Accordo, accollarsi i restanti oneri.

3. Qualora, invece, si verifichi una riduzione dei costi dell'opera di adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera rispetto a quanto definito al momento dell'affidamento dei lavori, l'intero risparmio viene congruato ed introitato dal Comune di Massa Lombarda.

4. Le spese relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e dei fabbricati previsti dal progetto per la realizzazione della piattaforma logistica sono a totale carico del soggetto proponente e/o attuatore o avente causa e trova applicazione per la loro realizzazione quanto contenuto nella Convenzione.

Articolo 9. Inizio lavori e tempi di realizzazione dell'opera pubblica

1. I lavori relativi all'adeguamento della sezione della S.P. 117 Palmiera previsti dal presente Accordo di programma dovranno essere realizzati nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma contenuto negli allegati al presente Accordo.

2. In nessun caso, per gli interventi di che trattasi, potranno essere addebitate agli enti pubblici sottoscrittori eventuali non conformità alle tempistiche previste dal Cronoprogramma di cui al punto 1, per cause non imputabili alle rispettive volontà, in relazione alla procedura di appalto.

Articolo 10. Garanzie per l'esecuzione degli interventi

1. Il soggetto proponente e/o attuatore o avente causa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti al momento della stipula del presente Accordo, presta polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da aziende di credito o da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/06/1982 n. 348 per la costituzione di cauzione con polizza fideiussoria bancaria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, a favore della Provincia di Ravenna, contenuta negli allegati al presente Accordo, avente valore coperto di € ... (100% importo complessivo) e comprendente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia.
2. Il valore della garanzia corrisponde al costo di realizzazione dell'opera pubblica del valore di aggiudicazione, determinato in € ... (*diconsi € ... ,00*).
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico-amministrativo e cessione di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento annesso e connesso.
4. La garanzia potrà essere ridotta in funzione dell'avanzamento dei lavori, su richiesta del soggetto proponente e/o attuatore o avente causa, con decisione insindacabile dei soggetti istituzionali, previo collaudo degli stessi, anche parziale.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa (informazione antimafia)

1. In attuazione dell'articolo 59, comma 2, della L.R. n. 24 del 2017 e degli articoli 12 e 5 del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia, i Soggetti sottoscrittori dichiarano di conoscere ed accettare la presente clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente Accordo di Programma, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
2. Nell'ipotesi di risoluzione di cui al comma 1 non è dovuto alcun indennizzo ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo, fatta salva ogni azione e risarcimento danno a favore degli enti pubblici, anche avvalendosi della fideiussione prestata.
3. La risoluzione dell'Accordo di programma è dichiarata dall'organo che ha approvato l'accordo stesso e comporta la decadenza delle varianti agli strumenti di pianificazione.

Articolo 12. Condizioni, clausole risolutive e disciplina convenzionale per l'ipotesi di mancata approvazione

1. L'Accordo di programma ha efficacia decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT del Decreto di approvazione dell'Accordo di programma e dei suoi allegati, salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. Il recesso consegue a ragioni di preminente pubblico interesse o del sopraggiungere di normative che ostino o rendano non più conseguibile la realizzazione del presente Accordo, a insindacabile giudizio degli Enti Pubblici, non essendo dovuta in tali casi nessuna somma a qualsiasi titolo né per risarcimento né a titolo di rimborso delle spese sostenute.
3. Qualora l'Accordo di programma non possa essere approvato, perfezionarsi o non possa divenire efficace per fatto non imputabile agli enti sottoscrittori, si risolverà di diritto e le parti saranno liberate dalle obbligazioni assunte e non ancora eseguite, senza nulla poter richiedere l'una all'altra a titolo di indennizzo o risarcimento in relazione alla predetta risoluzione, con salvezza di ogni altra rispettiva ragione.
4. Qualora l'Accordo di programma non possa essere approvato, perfezionarsi o non possa divenire efficace per fatto imputabile al soggetto proponente e/o attuatore o avente causa o a soggetti ad esso riferibili, il presente Accordo si risolverà di diritto e le parti saranno liberate dalle obbligazioni assunte e non ancora eseguite, fatta salva ogni azione e risarcimento danno a favore degli enti pubblici, anche avvalendosi della fideiussione prestata.
5. Qualora aspetti dell'Accordo di programma siano impugnati in sede giurisdizionale ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'efficacia dell'Accordo resta sospesa per il termine di un anno a decorrere dalla notificazione degli eventuali ricorsi, salvo diversa pattuizione fra le parti anche per attuazioni parziali e le aree oggetto di variante di cui all'art. 5 del presente accordo non possono essere oggetto di cessione.
6. Le parti, decorso un anno dalla notifica di eventuali ricorsi senza che si sia pervenuti all'esito definitivo in ogni stato e grado del giudizio, possono convenire congiuntamente il perdurare della sospensione dell'Accordo di programma e degli effetti giuridici da esso nascenti e discendenti, senza nulla poter richiedere l'una all'altra a titolo di indennizzo o risarcimento, con salvezza di ogni rispettiva ragione. In tal caso il soggetto proponente ha facoltà di richiedere la restituzione della polizza fidejussoria salvo l'obbligo di riprestare immediatamente idonea fidejussione al cessare della sospensione; anche in tal caso le aree oggetto di variante di cui all'art. 5 non possono essere oggetto di cessione.
7. In caso le parti abbiano concordato il perdurare degli effetti sospensivi, ad avvenuta definizione degli eventuali giudizi con sentenza passata in giudicato o con Decreto definitivo del Presidente della Repubblica, le parti ne valuteranno congiuntamente gli esiti e la persistenza dei reciproci interessi per procedere alla esecuzione dell'Accordo di programma.
8. Qualora non ci sia accordo fra le parti, le casistiche sono rimesse al Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 13 del presente Accordo.

Articolo 13. Collegio di vigilanza

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, comma 4, L.R. n. 24/2017, un "Collegio di vigilanza" composto da un rappresentante della Provincia, che lo presiede, un rappresentante del Comune di Massa Lombarda, un rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Alle sedute è invitato a partecipare un rappresentante del soggetto proponente e/o attuatore o avente causa.

2. Il Collegio di Vigilanza verifica la corretta attuazione degli impegni assunti, può deliberare modifiche non sostanziali all'accordo che non richiedano la variazione degli strumenti di pianificazione, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell'accordo e dei suoi effetti urbanistici, nel caso in cui non sia possibile realizzare i risultati principali perseguiti dall'Accordo.
3. La decadenza è dichiarata con Decreto dell'organo che ha approvato l'Accordo ai sensi dell'art. 60, comma 8, L.R. n. 24/2017 e comporta l'applicazione della disciplina di piano vigente al momento dell'approvazione dell'accordo.
4. L'insediamento del Collegio avviene su iniziativa del rappresentante della Provincia; il Collegio è in ogni caso convocato entro ... mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT del Decreto di approvazione del presente Accordo.
5. All'atto dell'insediamento il Collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.
6. Il Collegio di Vigilanza in particolare:
- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione del programma concordato e propone inoltre le opportune soluzioni;
 - propone agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscrittrici le eventuali modifiche al presente Accordo o ai termini in esso previsti, che si rendessero necessarie;
 - può disporre in ogni momento sopralluoghi, accertamenti e l'acquisizione di documenti ed informazioni al fine di verificare la tempestività e corretta attuazione dell'Accordo;
 - si esprime sull'eventuale richiesta di proroga dei termini;
 - dirime, in via bonaria, le controversie sull'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
 - attiva, in caso di inadempimento, le procedure sanzionatorie ed applica le sanzioni previste nell'Accordo al successivo articolo 18.
7. Restano salve le competenze istituzionali dei competenti Settori degli Enti firmatari in merito all'attività ordinaria di vigilanza sull'esecuzione delle opere.

Articolo 14. Vincolatività dell'Accordo di programma

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono validamente compiere atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.
2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.
3. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo devono trasferire nei successivi atti di vendita e/o disposizione dei beni a qualunque titolo effettuati gli impegni assunti con il presente atto, nessuno escluso.

4. Gli aventi causa dal soggetto proponente e/o attuatore dovranno accettare, espressamente, l'assunzione a proprio carico degli obblighi discendenti dall'Accordo medesimo e/o dai successivi atti attuativi, subentrando in luogo del soggetto originario anche negli obblighi fideiussori di cui al precedente art. 10.

Articolo 15. Durata e modifiche

1. Fermo quanto previsto al precedente art. 12, il presente Accordo ha vigenza a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'Accordo stesso. Il presente Accordo resterà efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso e dalle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni e comunque per non oltre 5 anni.
2. L'eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo e nel Cronoprogramma di dettaglio, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto interessato.
3. Eventuali modifiche non sostanziali al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul suo contenuto sono valutate con determinazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 13.

Articolo 16. Perfezionamento ed efficacia dell'Accordo di Programma

1. Il presente Accordo raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle materie qui tracciate e regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.
2. Il presente Accordo viene definitivamente approvato con Decreto della Presidente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della L.R. Emilia-Romagna n.24/2017 e pubblicato, ai fini dell'efficacia, sul BURERT.
3. Tutti i termini indicati nel presente Accordo vanno computati a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT del Decreto della Presidente della Provincia di Ravenna di approvazione dell'Accordo salvo che il *dies a quo* sia diversamente indicato per uno specifico adempimento.

Articolo 17. Termini di decadenza, Inadempimenti e Sanzioni

1. In assenza della stipula della convenzione urbanistica tra il Comune di Massa Lombarda ed il soggetto proponente e/o attuatore o avente causa entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del presente Accordo sul BURERT, esso si considera decaduto e la variante al vigente strumento urbanistico prevista dalla stessa cessa la sua efficacia, con ciò ristabilendosi le condizioni urbanistiche previgenti.
2. In caso di eventi imprevisi ed imprevedibili, cause non riconducibili al soggetto proponente e/o attuatore o avente causa, motivazioni di interesse pubblico, da valutarsi da parte del Collegio di Vigilanza di cui al precedente art. 13, il presente Accordo di Programma decade. Le decadenze sono perfezionate tramite uno specifico atto di annullamento dell'Accordo deliberato dall'organo competente di ciascun ente firmatario. In caso di decadenza dell'Accordo per inadempienza del soggetto proponente e/o attuatore o avente causa, si

applicano le disposizioni di legge. Sono fatte comunque salve eventuali proroghe stabilite per legge, ovvero assentite dal Collegio di Vigilanza.

3. Per le inadempienze a ogni altro impegno di cui ai precedenti articoli a carico del soggetto proponente e/o attuatore o avente causa si procederà, previa diffida non ottemperata, con sanzione proposta dal Collegio di Vigilanza.

4. Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei firmatari dell'Accordo provvede a:

- contestare l'inadempienza con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, con costi e oneri a carico del soggetto proponente e/o attuatore;
- dichiarare l'eventuale decadenza dell'Accordo.

Articolo 18. Contenzioso

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente in sede di Collegio di Vigilanza, ciascuna delle parti ha facoltà di presentare ricorso all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 19. Allegati

1. Seppur non materialmente allegati al presente Atto, le parti danno atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo tutti gli elaborati di progetto di cui all'Allegato ... (elenco elaborati) al presente Accordo. Sono materialmente allegati e come tali sottoscritti dalle parti i seguenti elaborati:

- ...

Articolo 20. Disposizioni finali

1. Il presente Accordo di Programma è stato scritto con strumenti telematici e si compone di n. ... fogli.

2. Il presente Accordo di Programma è letto dalle Parti e dalle stesse sottoscritto digitalmente, in segno di approvazione, accettazione e conferma,

per la Provincia di Ravenna,

per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna,

per il Comune di Massa Lombarda,

per il soggetto proponente e/o attuatore o aventi causa,

.....